



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO AVICOLO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "BIOGAS BRUSO – SOCIETÀ AGRICOLA A R.L." - COMUNE DI CONA – LOCALITÀ FORESTO (VE):

1. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni del Comune di Cona (VE) inerenti il ripristino del manto stradale, ossia:
 - a. qualsiasi costruzione o impianto deve rispettare la fascia di rispetto di 20 m dalla strada comunale "via Foresto", come previsto dal Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di Attuazione; a tal fine sugli elaborati sia individuato planimetricamente e in sezione il confine stradale come definito dall'art. 3 del D Lgs 285/1992, e la relativa fascia di rispetto;
 - b. i lavori verranno eseguiti a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle strutture e servizi pubblici o privati esistenti;
 - c. qualora si debba procedere mediante scavo a cielo aperto interessando la sede stradale, si dovrà preventivamente tagliare la pavimentazione con mezzi idonei e soltanto dopo eseguire lo scavo della trincea stessa;
 - d. i materiali di risulta degli eventuali scavi verranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e trasportati a discariche autorizzate;
 - e. il rinterro dovrà prevedere l'utilizzo di materiale arido ed in particolare sabbia fino a 10 cm. oltre l'estradosso del cavo/tubo, e il rimanente in tout venant se in fascia di ciglio, mentre stabilizzato misto calce in ragione di Kg 70÷80 mc fortemente compresso a strati di 30 cm, nella sede stradale;
 - f. lo scavo, quando la profondità o la natura del terreno lo richiedano, verrà opportunamente sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature;
 - g. in ogni caso la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 1 m;
 - h. dopo la ricomposizione dello scavo come sopra descritto, si procederà al ripristino della pavimentazione mediante:
 - stesa di binder nello scavo per uno spessore di cm. 10;
 - successiva stesa di tappeto d'usura di spessore 3 cm estesa alla semisede stradale nei parallelismi e a 3 m negli attraversamenti (in questo caso previa fresatura di uguale spessore), senza che vi siano punti di discontinuità con l'esistente;
 - i. in presenza di cedimenti, prima della stesura definitiva di tappeto d'usura, dovrà essere effettuata perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal soprallzo della sede stradale;
 - j. dovrà essere previsto il ripristino della segnaletica stradale orizzontale deteriorata o cancellata in conseguenza dei lavori;
 - k. per interventi interessanti marciapiedi o strade con diversa finitura dalla bitumatura, si procederà alla messa in pristino con analoghe soluzioni tecniche dell'esistente, ripristinando cordone e/o arredi eventualmente rimossi.
 - l. i sigilli dei pozzetti degli impianti e reti tecnologiche comunali, presenti in sede stradale ed interessati dai lavori, dovranno essere rialzati e posti in quota del piano ultimo di ripristino;
 - m. durante l'esecuzione dei lavori verrà assicurata, per quanto possibile, la continuità del traffico, tenute presenti le disposizioni contenute nel regolamento della circolazione stradale in vigore, in particolare verranno poste in opera le prescritte segnalazioni diurne e notturne;
 - n. prima dell'inizio dei lavori, la Ditta Concessionaria dovrà chiedere l'intervento del Comando della Polizia Municipale per quanto riguarda l'eventuale emissione di ordinanze per una diversa disciplina della circolazione nei tratti interessati all'intervento, comunicando nel contempo il nominativo della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
 - o. i lavori di posa delle reti dovranno essere preceduti dal picchettamento dei sottoservizi esistenti, sarà cura della Ditta intestataria della presente autorizzazione, o eventualmente della Ditta esecutrice dei lavori, contattare gli Enti proprietari/gestori dei sottoservizi da individuare, i quali nell'occasione potranno formulare e precisare eventuali modalità esecutive e/o prescrizioni;



5f7bfe8f



- p. per un periodo successivo pari a UN ANNO dalla data di fine lavori, dovrà provvedere su semplice richiesta dell'Amministrazione, a sua cura e spese, alla manutenzione e perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal sopralzo della sede stradale;
- q. il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, in merito ad eventuali danni arrecati a persone e cose durante e dopo l'esecuzione dei lavori e fino ad 18 MESI dalla completa e regolare esecuzione degli stessi.
2. Garantire, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'Azienda ULSS n. 14 (ora ULSS n. 3 Serenissima), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 30103 del 21 gennaio 2011, ossia:
- il pavimento, le pareti e la porta devono essere rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;
 - le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno m. 1,8;
 - la porta di accesso al WC deve essere apribile verso l'esterno;
 - prevedere un vano doccia comunicante con lo spogliatoio;
 - prevedere un lavandino nel vano WC e/o nell'anti-WC;
 - lavandino e doccia dovranno essere dotati di acqua calda e fredda;
 - gli ambienti dovranno essere riscaldati durante il periodo invernale.
3. Garantire, fatto salvo quanto già avvenuto, le prescrizioni alla costruzione ed esercizio delle opere principali e secondarie contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 17385 del 14 gennaio 2011, ossia:
- comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
 - garantire l'assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori archeologi con adeguata professionalità, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse.
4. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 8094 del 10 gennaio 2011, ossia:
- il sistema di raccolta, invaso e laminazione delle acque meteoriche dovrà essere realizzato nella scrupolosa osservanza delle dimensioni e quote figuranti negli elaborati grafici di corredo istanza (tav. D013, D014, D015);
 - la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scolli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo;
 - la fossatura di invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento;
 - si consiglia il mantenimento del fondo del manufatto di laminazione a quota inferiore a cm 30 rispetto alla quota di scorrimento del manufatto medesimo.
5. Garantire il rispettare delle prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 17735 del 14 gennaio 2011, ossia:
- la cabina di trasformazione inerente il progetto di nuova linea elettrica dovrà essere adeguatamente segnalata nei locali adiacenti la cabina stessa, con le avvertenze di cui al DPCM 8 luglio 2003.
6. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 99664 del 28 febbraio 2011, ossia:
- garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);



5f7bfe8f



- e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
7. Garantire l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Garantire l'esercizio delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Garantire l'esercizio della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. per la termostatazione fermentatori anaerobici (240 kW, pari a 500 MWh/anno);
 - b. per il riscaldamento delle strutture agricolo-produttivo - locali tecnici dell'impianto a biogas (4 kW, pari a 5 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
12. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
13. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29 gennaio 2015 – in attuazione del D Lgs n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
- a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
 - b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;



5f7bfe8f



- c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
 - d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
14. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
- a. effluente zootecnico avicolo – pollina da galline ovaiole, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) l'11 giugno 2015, al n. 803, serie 3);
 - b. effluente zootecnico avicolo – pollina da polli da carne, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) il 14 febbraio 2017, al n. 308, serie 3);
 - c. effluente zootecnico avicolo – pollina da polli da carne, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) il 14 febbraio 2017, al n. 312, serie 3).
15. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 5.650 t./anno;
 - b. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 336 t./anno.
 - c. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 315 t./anno.
16. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Cona (VE), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
17. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Cona (VE), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (9.650 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto nel punto 2, sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3, sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.



5f7bfe8f



27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
30. Gestire il piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Gestire, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
33. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
34. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del "digestato agrozootecnico", così come definito dall'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal precedente articolo 18 della medesima DGR n. 1835/2016.
35. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
36. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26) e allegati 8a e 8b, nonché di quanto previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2).
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Cona (VE) la data di dismissione dell'impianto.
40. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.



5f7bfe8f



41. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dal Contratto fideiussorio n. CTIT n. 1601772 del 9 febbraio 2016, emesso dalla società “China Taiping Insurance LTD” a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dall’eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n. P/57291, allegato a protocollo regionale n. 267952 del 30 giugno 2015).

